

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 60
del 8 MAR. 2016

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 111/2013 dell'11/7/2013, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Zitelli Vita, C.F. ZTLVTI53M62H221S, nata a Regalbuto il 22/8/1953 e residente in San Giovanni La Punta Via Firenze n° 17, nella qualità di obbligata in solido per violazione di cui alla Ordinanza Sindacale n° 07/2011 (raccolta differenziata);

L'infrazione è stata accertata l'11/7/2013 alle ore 09,30 in questa Via Della Regione angolo Via Stromboli, ove a seguito di verifica sui contenuti di un sacchetto di rifiuti di colore blu, rinvenuto nello stesso sito, veniva individuata documentazione cartacea personale, della "Banca Monte dei Paschi di Siena", riconducibile all'obbligata in solido;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 22/7/2013, a mezzo di emissione di cartolina postale CAD;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Visto il D.L. 12/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/78 n° 191;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 38,00 più Euro 14,40 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 52,40;

INGIUNGE


Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 8 MAR. 2016 -

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

ISP
ISA



Il Dirigente P.M.

[Signature]

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.